Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) FEDERICO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GATT	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) PORZIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) SBORDONE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ANDREA FEDERICO

Seduta del 01/02/2022

FATTO

Con reclamo del 02.08.2021, la ricorrente contestava la validità di un contratto di finanziamento - con concessione di credito *revolving* utilizzabile con carta - concluso in data 18.11.2011 presso un rivenditore convenzionato con l'intermediario convenuto. A seguito del mancato accoglimento del reclamo adiva questo Arbitro e chiedeva l'accertamento della nullità del contratto, anche ai sensi dell'art 3 d.lgs. 25/09/1999, n. 374 e del relativo regolamento emanato con decreto del Ministero dell'Economia e Finanze n. 485 del 13/12/2001, e la restituzione dell'eccedenza percepita dall'istituto di credito, quantificata in euro 1.097,29, oltre alla restituzione di tutte le voci di costo pattuite.
L'intermediario depositava controdeduzioni e, contestando la fondatezza della domanda, concludeva per il rigetto del ricorso. In particolare, affermava che il contratto era stato stipulati presso un punto vendita convenzionato con l'intermediario, in conformità alla prassi bancaria, alla normativa e agli orientamenti dei principali organi di vigilanza.

DIRITTO

La questione sottoposta dalle parti concerne l'ammissibilità della sottoscrizione di un contratto di credito *revolving* da parte di un punto vendita convenzionato e, pertanto, deve essere esaminata alla luce delle disposizioni normative di seguito indicate.
L'art. 1 d. lgs. 25.09.1999, n. 374, stabilisce che «1. *Le disposizioni dell'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6*

febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e quelle del predetto decreto-legge n. 143 dei 1991, d'ora in avanti complessivamente indicati come: "legge n. 197/1991" si applicano, nei limiti e con le modalità indicati negli articoli 3 e 4, alle seguenti attività, il cui esercizio resta subordinato al possesso delle licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio di attività specificamente richiesti dalle norme a fianco di esse riportate. Come risulta dalla lettera *n)*, tra le attività sottoposte alla predetta disciplina rientra la «*agenzia in attività finanziaria prevista dall'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di seguito indicato come: "testo unico bancario", all'iscrizione all'elenco previsto dall'articolo 3*».

Il successivo art. 3, commi 1 e 2, d. lgs. 25.09.1999, n. 374, afferma che «*1. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria, indicata nell'articolo 1, comma 1, lettera n), è riservato ai soggetti iscritti in un elenco istituito presso l'UIC.2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con regolamento, adottato sentito l'UIC, specifica il contenuto dell'attività indicata al comma 1, stabilisce le condizioni di compatibilità con lo svolgimento di altre attività professionali, prevede in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico e ne disciplina l'esercizio nel territorio della Repubblica da parte di soggetti aventi sede legale all'estero*».

Inoltre, l'art. 12 D. lgs 141/2010 statuisce che «*non costituisce esercizio di agenzia in attività finanziaria, né di mediazione creditizia: a) la promozione e conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti di finanziamento unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con le banche e gli intermediari finanziari. In tali contratti non sono ricompresi quelli relativi al rilascio di carte di credito*».

L'art. 12 d. lgs 13.08.2010, n. 141 precisa che «*1. Non costituisce esercizio di agenzia in attività finanziaria, né di mediazione creditizia: la promozione e la conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti di finanziamento unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con le banche e gli intermediari finanziari. In tali contratti non sono ricompresi quelli relativi al rilascio di carte di credito […]*».

Infine, l'art. 2 del D.M. 13.12.2001 n. 485 afferma che «*1. Ai fini del decreto legislativo e del presente regolamento, esercita nei confronti del pubblico l'attività' di agente in attività finanziaria chi viene stabilmente incaricato da uno o più intermediari finanziari di promuovere e concludere contratti riconducibili all'esercizio delle attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, del testo unico bancario, senza disporre di autonomia nella fissazione dei prezzi e delle altre condizioni contrattuali. 2. Ai fini del presente regolamento, non integra esercizio di agenzia in attività finanziaria: a) la distribuzione di carte di pagamento; b) la promozione e la conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti compresi nell'esercizio delle attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, del testo unico bancario unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari*».

Il riferito quadro normativo consente di affermare la nullità del contratto posto a base del ricorso.

L'intermediario ha escluso l'operatività dell'art. 12 D. lgs 141/2010 sulla base dell'entrata in vigore successiva alla data di stipula del contratto. L'eccezione è destituita di fondamento. Secondo gli orientamenti condivisi dei Collegi, anche nel periodo antecedente l'entrata in vigore del D. Lgs. 13.08.2010 n. 141, l'art. 3 del D. Lgs. 25/9/1999 n. 374 (e l'art. 2 del relativo regolamento recato dal D.M. 13.12.2001 n. 485) riservavano *ex lege* agli agenti in attività finanziaria l'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di promozione e conclusione di contratti di finanziamento con concessione di credito *revolving* utilizzabile

con carta.
Tale interpretazione è confermata dalla comunicazione dell'Autorità di Vigilanza del 20.04.2010 e nessun rilievo può essere ascritto alla collocazione temporale della comunicazione successiva alla data di sottoscrizione del contratto all'esame del Collegio.
Dinanzi al riscontro (punto C comunicazione 20.04.2010) della «*prassi di utilizzare la rete di esercizi commerciali convenzionati, anche appartenenti alla grande distribuzione, per la promozione e conclusione di contratti di finanziamento non finalizzati, tra i quali rientrano le carte di credito revolving*», la Banca d'Italia, infatti, ha ribadito l'obbligatorietà della promozione e della conclusione del contratto di finanziamento mediante agenti in attività finanziaria derivante dal d.lgs. n. 374/1999 - e dal relativo regolamento recato dal D.M. 13.12.2001 n. 485 – suscettibile di essere derogata « *solo per la promozione e la conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti di finanziamento unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari (credito finalizzato), nel cui ambito non è ricompresa l'attività di promozione e conclusione di contratti di credito revolving, non configurando quest'ultimo un credito finalizzato*».
In questa direzione, la predetta comunicazione dell'Autorità di Vigilanza conferma l'operatività, anche all'epoca della sottoscrizione del contratto, della riserva *ex lege* dell'attività di promozione e conclusione di contratti di credito *revolvin*g ad agenti in attività finanziaria con esclusione dell'affidamento a fornitori di beni e servizi, con conseguente inconferenza del richiamo alla precedente comunicazione di Banca d'Italia n. 1255 del 2006.
Né può tacersi che le carte *revolving* sono strumenti diversi dalle carte di pagamento perché costituiscono una speciale tipologia che consente al titolare di effettuare acquisti, non condizionati all'esistenza di fondi disponibili su un conto collegato, estinguendo il debito accumulato nei confronti dell'istituto finanziario con rate mensili, calcolate sulla base di un tasso d'interessi previamente concordato.
Pertanto, la domanda di accertamento della nullità del contratto di credito *revolving* è fondata. Il ricorrente ha anche esercitato l'azione di ripetizione offrendone la relativa quantificazione con riferimento agli interessi corrisposti in misura superiore al tasso legale e agli altri costi eventualmente connessi.
La determinazione del *quantum* dell'obbligazione restitutoria posta in capo all'intermediario, tuttavia, comporta un'attività contabile (e quindi consulenziale) che non rientra nelle prerogative dell'ABF. Pertanto, l'intermediario è tenuto alla rideterminazione degli interessi al tasso legale e all'esclusione di ogni altra voce di costo corrispondendo gli importi versati in eccedenza al ricorrente.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio - accertata la nullità del contratto - dichiara l'intermediario tenuto alla rideterminazione degli interessi e di ogni altra voce di costo nei sensi di cui in motivazione.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO